

Fuori i rimborsi delle spese riaddebitate al cliente

Il calcolo

Vantaggi soprattutto sul fronte dei contributi

L'articolo 6 dello schema di decreto Irpef Ires delinea una nuova disciplina per i rimborsi delle spese sostenute dagli esercenti arti e professioni e riaddebitate analiticamente al cliente. Qualora la norma venisse definitivamente approvata nella versione attualmente disponibile, la fattispecie troverebbe la propria regola-

mentazione nella lettera b) del comma 2 del nuovo articolo 54 e nel successivo articolo 54-ter del Tuir.

In merito occorre ricordare che il quadro normativo vigente prevede che i suddetti rimborsi concorrono alla formazione del reddito del professionista e che, corrispondentemente, le relative spese possono essere integralmente dedotte da quest'ultimo.

La nuova disciplina, invece, contempla l'applicazione di un criterio diametralmente opposto, secondo il quale:

- le somme percepite a titolo di rimborso delle spese riaddebitate al cliente non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo del percipiente;
- le medesime spese, simmetricamente, non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del professionista che le sostiene.

Le nuove regole diverranno operative a partire dal 1° gennaio 2025. Quindi per tutto il 2024 troverà applicazione la vecchia disciplina.

Apparentemente la novità

sembrerebbe non produrre effetti sostanziali; tuttavia, una più attenta lettura della norma fa ritenere che ci saranno alcuni vantaggi per i professionisti.

In primo luogo verrà meno l'effetto dell'applicazione della ritenuta d'acconto sui suddetti rimborsi. Più significativo il beneficio per gli iscritti alle Casse di previdenza, visto che gli stessi rimborsi non sarebbero più assoggettati al contributo integrativo, ove previsto.

Va infine sottolineato come il nuovo articolo 54-ter del Tuir regolamenti il caso in cui le

spese sostenute dal professionista non vengano rimborsate dal committente, utilizzando una disciplina analoga a quella che regola la deducibilità delle perdite su crediti nel reddito di impresa. In sintesi esse diverranno deducibili nei casi di assoggettamento del cliente agli istituti previsti dal Codice della crisi d'impresa (Ccii), di procedura esecutiva infruttuosa e di prescrizione del relativo credito, ferma restando la deducibilità delle spese di modico importo. ●